

STATUTO

VELONA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOTRICELLO CZ VIA ALDO MORO
16

Numero REA: CZ - 179835

Codice fiscale: 02858960798

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2007 - Statuto completo	2
--	---

Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale convengono e stipulano quanto segue:

PARTE A

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1: E' costituita una società cooperativa sociale denominata "**VELONA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 2: La società ha sede nel comune di Botricello (CZ), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 - ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta, invece, all'assemblea dei soci, in quanto modifiche statutarie, deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con

	la società, è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 3: La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre	
	2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemble-	
	a.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 : La cooperativa è retta e disciplinata dai princi-	
	pi della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro.	
	La stessa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità, finalizzato alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi, ed ottenere tramite la gestione as-	
	sociata dell'azienda nella quale i soci cooperatori prestano	
	la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavo-	
	rativa e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali.	
	La Cooperativa si avvale in via prioritaria , nello svolgimen-	
	to della propria attività, delle prestazioni lavorative dei	
	soci. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico i	
	soci instaurano con la Cooperativa , oltre al rapporto asso-	
	ciativo, un ulteriore rapporto di lavoro.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi non soci.	
	Articolo 5 : In conformità agli interessi e requisiti dei pro-	

	pri soci la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:	
	a) realizzazione e/o gestione di strutture socio-sanitarie,	
	sanitarie, che rispondono ai requisiti strutturali, organizza-	
	tivi e funzionali prescritti dalle norme statali e regionali,	
	dirette prevalentemente a soggetti giovani o anziani in situa-	
	zioni di handicap psico-fisico, malati terminali;	
	b) realizzazione e/o gestione di Case di riposo, Case Protette	
	e RSA , e/o altre tipologie di strutture,per anziani e disabi-	
	li o soggetti psichiatrici, di strutture riabilitative ed e-	
	xtraospedaliere;presidi di riabilitazione funzionale dei sog-	
	getti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;	
	c) realizzazione e/o gestione di centri residenziali e/o semi-	
	residenziali per minori, diversamente abili e tossicodipenden-	
	ti;	
	d) realizzazione e/o gestione di gruppi appartamento, case fa-	
	miglia per minori,centri di prima accoglienza per donne ed a-	
	dulti in difficoltà;	
	e) realizzazione e/o gestione di ambulatori medico-chirurgici,	
	ambulatori di assistenza specialistica, studi odontoiatrici,	
	Day surgery;	
	f) assumere ed eseguire attività di servizio rivolte soprat-	
	tutto nel settore dell'assistenza sociale in genere.	
	La cooperativa può inoltre intervenire con personale specia-	
	lizzato e qualificato ad assumere ed eseguire lavori da enti	
	pubblici e privati di iniziative globali nei confronti di mi-	

5 di 30

	pedagogiche e/o psico-riabilitative che procurano risposte ef-
	ficaci per il trattamento dei traumi e per l'integrazione so-
	cio-culturale dei minori con difficoltà di apprendimen-
	to,realizzando la costruzione di scuole e/o strutture idonee
	a tale scopo. La cooperativa può inoltre aderire,con delibera
	da adottarsi dall'assemblea dei soci, ad altre associazioni od
	enti che svolgono attività di cooperazione e aiuto internazio-
	nale.
	i) qualunque altra operazione di qualsiasi natura ritenuta ne-
	cessaria e/o utile alla realizzazione dello scopo associativo.
	ARTICOLO 6 - La cooperativa potrà svolgere l'attività di cui
	al precedente articolo sia in proprio che per mandato di ter-
	zi, siano essi enti pubblici e/o privati, in Italia e/o all'e-
	stero.
	Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di
	tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e conclude-
	re tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mo-
	biliare, industriale necessarie od utili alla realizzazione
	degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente
	attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola in-
	dicazione esemplificativa:
	- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto
	qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili al-
	l'attività sociale;

	- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi	
	economici, consortili, finanziari e fidejussori diretti a con-	
	solidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne	
	gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza,	
	l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;	
	- attingere a contributi e/o finanziamenti di qualsiasi natura	
	concedendo, ogni tipo di garanzia reale o personale, sotto	
	qualsivoglia forma;	
	- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutua-	
	listiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa;	
	partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative	
	idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti	
	fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi	
	e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami	
	di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle con-	
	dizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali	
	ed assistenziali dei lavoratori.	
	- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e	
	modificative.	
	<u>SOCI</u>	
	ARTICOLO 7 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore	
	a tre (minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci colo-	
	ro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Co-	

8 di 30

fortuni e le malattie professionali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Le modalità di sottoscrizione delle quote di capitale sociale e l'importo della tassa di ammissione dovuta dai soci volontari, nonché eventuali altri rapporti tra gli stessi e la cooperativa, non compresi nel presente statuto, verranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'assemblea nel rispetto del presente statuto e delle leggi vigenti in materia.

In nessun caso possono essere soci cooperatori e/o volontari coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del Organo amministrativo.

Oltre ai soci cooperatori e volontari, possono essere ammessi **"soci sovventori"**, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I soci sovventori sono regolati in conformità all'articolo 4 della legge numero 59 del 31 gennaio 1992.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 - Chi intende essere ammesso come "socio" dovrà

	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di na-	
	scita;	
	b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore,	
	volontario o sovventore;	
	c) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo	
	e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la doman-	
	da dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività	
	che ne forma l'oggetto;	
	b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	e) deliberazione di attenersi al presente statuto ed alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e	
	del relativo statuto, nonché della deliberazione dell'organo	
	sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e	

	la inesistenza della causa di incompatibilità rispettivamente
	indicate all'articolo 7, delibera sulla domanda. La delibera
	di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro
	dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati ef-
	fettuati i versamenti di cui al successivo articolo 9.
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione
	senza che siano stati effettuati i versamenti suddetti, la de-
	libera diventerà inefficace.
	ARTICOLO 9 - Il capitale sociale non è determinato in un am-
	montare prestabilito ed è formato da un numero limitato di
	quote. Le quote sono nominative e non possono essere sottopo-
	ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo, rimanendo salvo,
	in quest'ultimo caso, il diritto di recesso spettante al so-
	cio.
	I soci sono obbligati:
	- al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei
	termini sopra previsti;
	- al versamento di una tassa di ammissione per i soci succes-
	sivi, il cui ammontare verrà stabilito, all'inizio di ciascun
	anno dal Organo amministrativo, sulla base del patrimonio so-
	ciale;
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e del-
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
	ARTICOLO 10 - E' fatto divieto ai soci operatori e volontari

	di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che per-	
	seguano identici scopi sociali ed esplichino una attività con-	
	corrente, nonché, senza espresso assenso del Organo ammini-	
	strativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi e-	
	sercenti imprese aventi oggetto uguale a quello della coopera-	
	tiva, nonché svolgere attività concorrente in proprio.	
	<u>RECESSO - ESCLUSIONE</u>	
	ARTICOLO 11 - La qualità di socio si perde per recesso, esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	ARTICOLO 12 - Oltre nei casi previsti dalla legge, può recede-	
	re il socio che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla en-	
	tro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i pre-	
	supposti del recesso, gli amministratori devono darne immedia-	
	ta comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	al tribunale. Decorsi i sessanta giorni dalla ricezione della	
	domanda di recesso del socio cooperatore senza che sia inter-	
	venuta pronuncia da parte degli amministratori, la domanda di	
	recesso si intende accolta.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato	
	tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	

13 di 30

	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	ARTICOLO 14 - I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il
	diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettiva-
	mente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente
	compiute a norma del successivo articolo 19 del presente sta-
	tuto.
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai
	superiore all'importo come sopra determinato.
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-
	l'approvazione del bilancio stesso.
	ARTICOLO 15 - In caso di morte del socio o di scioglimento di
	ente o persona giuridica socia, il diritto degli eredi e/o dei
	liquidatori al rimborso della quota effettivamente versata ma-
	tura nella misura e con le modalità previste nel precedente
	articolo gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione
	alla società possono subentrare nella partecipazione del socio
	deceduto.
	ARTICOLO 16 - I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio
	deceduto, ed i liquidatori di persona giuridica socia in fase
	di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota
	loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-

porto sociale divenuto operativo.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

I liquidatori della persona giuridica socia in fase di scioglimento, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso della quota, atto pubblico dal quale risulti lo stato della società o dell'ente e le generalità del o dei rappresentanti legali di esso, ed atto di nomina del delegato alla riscossione.

ARTICOLO 17 - In caso di cessazione e/o diminuzione di qualsiasi attività della cooperativa compresa la risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali o in caso le attività stesse della cooperativa si rivelino economicamente e finanziariamente inadeguate rispetto ai fabbisogni che possano inficiare o compromettere il perseguimento degli scopi previsti di utilità sociale di cui agli artt. 4 5 e 6, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 18 - Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di di-

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione, con le tasse di ammissione di cui al precedente articolo 9 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 20 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 dicembre 2007**.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo amministrativo nella

	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari,	
	in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze	
	della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli	
	amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella	
	nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbre-	
	viata) le ragioni della dilazione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui attivi annuali destinandoli:	
	- una quota pari almeno al 30% al fondo di riserva legale o in	
	ogni caso una quota nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge vigente;	
	- una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione;	
	- un'eventuale quota da distribuire ai soci quale dividendo,	
	in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in ma-	
	teria per la sussistenza dei requisiti mutualistici ed ai fini	
	fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato;	
	- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	

19 di 30

grazione dei compensi in forma liquida o aumento gratuito proporzionale delle rispettive quote del capitale sociale.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21 - Sono organi della Cooperativa: l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo, il collegio sindacale, ove necessario.

La Società è amministrata, secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina, alternativamente da:

- un Amministratore Unico con potere di rappresentanza legale;
- un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci nei limiti previsti dal 2° comma dell'art. 2542 c.c.;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;

c) durano in carica tre esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in corso;

d) sono rieleggibili;

e) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;

f) non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.;

g) i compensi spettanti all'organo amministrativo saranno sta-

biliti dall'assemblea.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci (se nominati).

22 di 30

	buzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi com-	
	ponenti o ad uno o più amministratori delegati, determinando	
	il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto pre-	
	visto dall'art. 2381 c.c..	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.	
	2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi	
	vigenti.	
	All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza lega-	
	le della società spetta all'Amministratore Unico o, in caso di	
	Consiglio di Amministrazione, al Presidente.	
	<u>ASSEMBLEA</u>	
	ARTICOLO 22 - L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo, alternativamente mediante lettera raccomandata	
	spedita ai soci almeno otto giorni prima o a mezzo di avviso	
	contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile	
	nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima dell'a-	
	dunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo	
	nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza del-	
	l'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci siano presenti o informati della riunione e	

	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea è validamente costituita, sia in prima che in se-	
	conda convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno	
	la maggioranza dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggio-	
	ranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle	
	adunanze, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del	
	secondo comma dell'art. 2479 Cod. Civ., ove è necessaria sia	
	in prima che in seconda convocazione la maggioranza assoluta	
	dei soci cooperatori.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle	
	quote sottoscritte.	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante de-	
	lega scritta di cui deve essere fatta menzione nel verbale	
	d'assemblea.	
	ARTICOLO 23 - I soci decidono sulle materie riservate alla lo-	
	ro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi	
	diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso, l 'assemblea dei soci:	
	- approva il bilancio consuntivo con la distribuzione degli	
	utili, e se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio	
	preventivo;	
	- determina il mandato all'Organo amministrativo e provvede	
	alla relativa nomina ed all'eventuale compenso;	

	- nomina il collegio dei sindaci ed il Presidente e fissa i	
	compensi;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza del presente statuto o	
	sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;	
	- delibera sulla decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	- delibera sulle modifiche dello statuto;	
	- delibera su decisioni di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	- nomina i liquidatori e le modalità di svolgimento della li-	
	quidazione.	
	L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti	
	previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo	
	lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto,	
	con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sinda-	
	cale o da almeno un terzo dei soci.	
	<u>COLLEGIO SINDACALE</u>	
	ARTICOLO 24- Ove si verificassero i presupposti di legge di	
	cui all'articolo 2543, comma 1 C.C., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri ef-	

fettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

FUNZIONI DEI SINDACI

ARTICOLO 25 - Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a

informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Organo amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 26 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 27 - In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:
- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori,

	eventualmente rivalutati;
	- al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci
	cooperatori, eventualmente rivalutate;
	- alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e
	lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, legge
	31 gennaio 1992 n. 59.
	<u>DISPOSIZIONI VARIE</u>
	ARTICOLO 28 - Per meglio disciplinare il funzionamento inter-
	no, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regola-
	menti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci
	riuniti in assemblea.
	ARTICOLO 29 - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e
	devono essere in fatto osservate.
	ARTICOLO 30 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i
	soci o fra i soci e la società, anche se promosse da ammini-
	stratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e
	che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rap-
	porto sociale, saranno decise da un Arbitro, nominato, entro
	trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente,
	dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede lega-
	le la società.
	L'arbitro giudicherà ritualmente, secondo la procedura previ-
	sta dall'art. 806 e ss. del c.p.c..
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-
	promissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'in-

	tervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	RINVIO	
	ARTICOLO 31 - Per quanto non previsto dal presente atto costi-	
	tutivo, valgono le norme del vigente Codice Civile in materia	
	di Società a Responsabilità Limitata in quanto compatibili e	
	delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	PARTE B	
	ARTICOLO 32 - Ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese	
	l'indirizzo completo della società è Botricello (CZ), Via Aldo	
	Moro, n. 16.	
	ARTICOLO 33 - Fino a nuova determinazione, la Società sarà am-	
	ministrata da Consiglio di Amministrazione, che durerà in ca-	
	rica tre esercizi sociali.	
	Viene nominato nella persone dei soci Alfonso Velonà , Presi-	
	dente, Santino Velonà , Vice Presidente e Alfredo Velonà , Con-	
	sigliere.	
	I nominati accettano la carica dichiarando di non trovarsi in	
	alcuna della cause di decadenza o ineleggibilità previste dal-	
	la legge.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rap-	
	presentanza legale della società.	
	ARTICOLO 34 - Il capitale iniziale di Euro 500,00 (cinquecen-	
	to/00) viene interamente sottoscritto dai Comparenti in parti	
	uguali tra loro.	
	ARTICOLO 35 - Imposte e spese del presente Atto e delle dipen-	

Gianluca Perrella